

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA  
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

GIUSEPPE DIEGOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	<b>PG</b>	<b>2018</b>	<b>199192</b>
DEL	<b>21/03/2018</b>		

Direttori Servizi Veterinari  
Direttori U.O. Sanità Animale  
Aziende USL Emilia-Romagna

IZSLER

SEER

E p.c. Ministero della Salute  
DGSAF - ufficio IIIIstituto Zooprofilattico delle Venezie  
Sede del Centro di Referenza per  
l'influenza aviariaResponsabili dei Servizi Veterinari  
delle RegioniServizio organizzazioni di mercato e  
sinergie di filiera – Regione Emilia-  
RomagnaServizio agricoltura sostenibile –  
Regione Emilia-Romagna

Associazioni di categoria

**Oggetto: influenza aviaria – definizione delle zone a rischio della Regione Emilia-Romagna e deroghe previste dal dispositivo DGSAF n. 4122 del 19/02/2018.**

In merito al dispositivo del Ministero della Salute prot. 0004122-19/02/2018-DGSAF-MDS-P “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza” allegato alla presente e già trasmesso per le vie brevi, si forniscono le precisazioni e le indicazioni applicative riportate di seguito.

**A. Aree ad elevato rischio**

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 – 7455 - 7456  
[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546	600	120	010		Fasc.	2018	13

In merito a quanto riportato all'articolo 2 punto 2 del dispositivo nazionale in oggetto e dall'art. 5-ter dell'O.M. 26/08/2005 e s.m.i., si definiscono aree ad elevato rischio i territori riportati in **allegato 1** alla presente nota, che sono stati inclusi considerando sia il rischio di introduzione che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria. In questi comuni vanno applicate le misure di riduzione del rischio di cui all'art. 5 del dispositivo ministeriale 4122/2018.

## **B. Condizioni per l'accasamento dei tacchini da carne in aree ad elevato rischio**

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, punto 4 del dispositivo nazionale in oggetto, l'accasamento di tacchini da carne negli allevamenti presenti nelle aree ad elevato rischio è consentito alle seguenti condizioni:

- 1) che in ciascun allevamento siano accasati animali di un unico sesso; in deroga possono essere accasati animali di sessi separati, a condizione che siano rispettati i requisiti del personale addetto al carico previsti al punto I della presente nota e che gli animali siano movimentati da un capannone all'altro evitando il camminamento. Sono esclusi dalla deroga gli allevamenti della provincia di Ferrara e, per le altre provincie, gli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto focolai di influenza aviaria (HPAI e LPAI);
- 2) in deroga al punto 1),
- 3) sia stata effettuata da parte della AUSL competente per territorio una ispezione di biosicurezza con esito favorevole, utilizzando la check-list allegata al dispositivo nazionale 4122/2018 o analoga check-list che riporti tutti i punti presenti in quella del dispositivo nazionale.

Da parte dell'interessato deve essere fatta domanda di accasamento dei tacchini all'AUSL competente per territorio, specificando codice aziendale e data di accasamento. La domanda deve essere presentata con un preavviso sufficiente per consentire di effettuare il controllo di biosicurezza. La check list con le relative valutazioni ed eventuali prescrizioni è inviata alla Regione ([giuseppe.diegoli@regione.emilia-romagna.it](mailto:giuseppe.diegoli@regione.emilia-romagna.it), [luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it](mailto:luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it)) e per conoscenza al SEER ([cerev@izsler.it](mailto:cerev@izsler.it)) per il parere di competenza. Si evidenzia come valutazioni favorevoli dei requisiti gestionali previsti dalla check list devono essere supportati dall'annotazione delle evidenze raccolte.

L'autorizzazione scritta è rilasciata all'allevatore dalla stessa Azienda USL, previo parere dello scrivente servizio, valutati i criteri sopra riportati. Eventuali autorizzazioni già rilasciate fino a questo momento devono comunque essere formalizzate all'allevatore e copia della check list deve essere inviata in Regione.

## **C. Controlli pre-carico in tutta la Regione**

Per quanto riguarda i controlli pre-carico, a parziale integrazione di quanto disposto nell'art.5 del dispositivo ministeriale 4122/2018, si dispone quanto segue.

- Sono estesi a tutto il territorio regionale i controlli pre-carico previsti dal dispositivo ministeriale per l'invio alla macellazione di tacchini da carne, anatre e oche e i controlli pre-carico per la movimentazione di pollastre e selvaggina. Per la selvaggina, nel caso di carichi che si concludono oltre 15 giorni dall'inizio, il controllo deve essere ripetuto.
- Controlli pre-carico con le stesse tempistiche e modalità previste per i tacchini da carne sono estesi anche alle galline ovaiole a fine ciclo, sempre sull'intero territorio regionale.
- Nel caso non fosse possibile effettuare il prelievo per assenza di soggetti morti o moribondi, questo deve essere specificato sulla certificazione effettuata dal veterinario ufficiale, in modo che al macello sia chiara la causa dell'assenza degli esiti del controllo pre-carico.

## **D. Allevamento di pollame all'aperto**

In applicazione dell'art. 3 punto 1 del Dispositivo 4122/2018 e dell'ordinanza regionale 12/2018, in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna è vietato allevare il pollame all'aperto.

In deroga le AUSL, previa valutazione del rischio che tenga conto della situazione epidemiologica, collocazione dell'allevamento (es. distanza da altri allevamenti, aree umide con notevole presenza di avifauna selvatica, rispetto dei requisiti di biosicurezza. ecc.), possono autorizzare l'allevamento di pollame all'aperto nei seguenti casi:

- allevamenti non commerciali (familiari) a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 lett. a);
- allevamenti che allevano selvaggina, allevamenti di anatre da ripopolamento e di volatili ornamentali, a condizione che il pollame sia completamente protetto dal contatto diretto con volatili selvatici tramite copertura con reti, tetti o altri mezzi adeguati ad evitare contatti diretti con l'avifauna selvatica, quindi a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 lett. a) punto i; in tali aziende non possono essere presenti "dettagli attività" con orientamento produttivo "riproduttori".
- allevamenti commerciali situati in aree non a rischio elevato, che rispettino comunque i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 lettera a).

## **E. Deroghe per la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività**

Sulla base della situazione epidemiologica attuale in Regione Emilia-Romagna, in deroga al divieto di cui all'articolo 3 punto 1 d) del dispositivo nazionale e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, punto 1.b. dello stesso dispositivo, le Aziende USL competenti per territorio, fermo restando eventuali divieti imposti da aree di restrizione, possono autorizzare:

- a) le manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del dispositivo ministeriale 4122/2018;
- b) le fiere, mostre e mercati con pollame, ad esclusione di oche e anatre, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato IV del citato dispositivo ministeriale. Pertanto possono essere introdotti solo volatili provenienti da allevamenti autorizzati/accreditati ai sensi del D.M. 25/06/2010. A questo proposito, viste le interpretazioni difformi a livello regionale, si chiarisce che possono essere autorizzati/accreditati ai sensi del DM 25/6/2010 solo gli allevamenti commerciali, in quanto gli allevamenti familiari sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo.

Oltre alle condizioni richiamate ai punti precedenti, i volatili che partecipano non devono provenire dai seguenti territori:

- zone di protezione e sorveglianza;
- territori soggetti a divieto di svolgimento delle manifestazioni della stessa tipologia.

Inoltre, per la partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre e mercati sul territorio dell'Emilia-Romagna, devono essere rispettate anche le eventuali condizioni e misure ulteriori fissate dalla Regione di provenienza per la partecipazione a tali eventi.

Si specifica infine che per i mercati dove è presente un solo soggetto, con volatili provenienti da una sola azienda, non trattandosi di concentramenti animali, non si applicano le condizioni previste ai punti a) e b), ma le misure previste dalla delibera regionale 1575/2011. Valgono comunque le limitazioni sulle provenienze riportate sopra.

Tale deroga potrà subire modifiche e/o essere sospesa in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica regionale e nazionale.

## **F. Censimento delle aziende avicole**

Le AUSL verificano che gli allevamenti commerciali siano registrati in BDN, controllando che tutte le voci registrate (unità produttiva, specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo, identificazione dei capannoni, ecc.) siano coerenti e compatibili con la reale attività produttiva e le caratteristiche dell'allevamento. Verificano anche che le movimentazioni siano registrate secondo quanto prescritto dal D.M. 13/11/2013.

Per quanto riguarda gli allevamenti con numero di capi compreso tra 50 e 250, si specifica che anch'essi devono essere inseriti in BDN (art. 4 del D.L.gs 9/2010 modificato dalla L. 205/2017), dando priorità di registrazione a quelli presenti nelle vicinanze di allevamenti industriali. Si precisa che devono essere classificati come "familiari" gli allevamenti che non rientrano nella definizione di allevamento commerciale ai sensi dell'articolo 2 comma 1. D.L.gs 9/2010. L'**esclusiva** vendita diretta di uova non è da considerarsi attività "a fini commerciali".

## **G. Sistemi di individuazione precoce**

In merito a quanto previsto all'articolo 6 del dispositivo nazionale le filiere operanti in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna (allevamenti e/o stabilimenti di macellazione o imballaggio/ovoprodotti) devono disporre di una specifica procedura, finalizzata al rilievo delle variazioni degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi degli allevamenti (consumo di mangime e acqua, produzione di uova, tasso di mortalità, ecc.), con la definizione delle responsabilità e dei tempi per la segnalazione all'AUSL di competenza e l'individuazione delle altre azioni adottate dalla filiera conseguenti al rilievo di tale evento. La procedura deve essere applicata in tutti gli allevamenti di proprietà e in soccida. La Regione e le AUSL competenti per gli allevamenti possono farne richiesta alla filiera.

## **H. Trasporto di animali vivi e prodotti**

In tutto il territorio regionale devono essere applicate tutte le misure previste dall'allegato VI del dispositivo ministeriale e oltre a quanto già prescritto dalla delibera regionale 1575/2011 punto B commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Si evidenzia in particolare l'importanza dell'utilizzo di reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento a copertura dei carichi di animali vivi e il fatto che nessuna tipologia di automezzo può effettuare soste intermedie o soste tecniche entrando in altri allevamenti o in strutture annesse ad allevamenti.

## **I. Utilizzo di personale**

In tutto il territorio regionale nel caso in cui venga utilizzato personale esterno a quello dedicato all'allevamento per operazioni quali vaccinazioni, somministrazioni di farmaci, carico degli animali per il macello, il detentore deve vigilare affinché vengano rispettati i requisiti di biosicurezza e sia garantito che tale personale entri con abbigliamento pulito.

I detentori sono inoltre tenuti alla registrazione della data di ingresso, singoli nominativi (acquisendo fotocopia del documento di identità) e recapiti di tutto il personale, per garantire un rapido rintraccio in caso di focolaio.

## **J. Separazione funzionale**

Le filiere avicole devono garantire una separazione funzionale di attività, personale e mezzi tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare per quanto riguarda il personale veterinario e tecnico e agli automezzi per il carico del mangime e degli animali da macello, che devono essere dedicati/utilizzati esclusivamente per gli allevamenti della regione Emilia Romagna. Cordiali saluti.

Giuseppe Diegoli  
(documento firmato digitalmente)

Allegati

Dispositivo del Ministero della Salute prot. 0004122-19/02/2018-DGSAF-MDS-P

Referente

Luisa Loli Piccolomini

Tel. 051/5277531

[luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it](mailto:luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it)

## ALLEGATO 1

## COMUNI COMPRESI NELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA	CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE
PC	33006	BORGONOVO VAL TIDONE
PC	33007	CADEO
PC	33008	CALENDASCO
PC	33010	CAORSO
PC	33013	CASTEL SAN GIOVANNI
PC	33014	CASTELVETRO PIACENTINO
PC	33018	CORTEMAGGIORE
PC	33022	GAZZOLA
PC	33023	GOSSOLENGO
PC	33024	GRAGNANO TREBBIENSE
PC	33027	MONTICELLI D'ONGINA
PC	33032	PIACENZA
PC	33037	PONTENURE
PC	33038	RIVERGARO
PC	33039	ROTOFRENO
PC	33041	SAN PIETRO IN CERRO
PC	33042	SARMATO
PC	33046	VILLANOVA SULL'ARDA
PR	34007	BUSSETO
PR	34009	COLLECCHIO
PR	34010	COLORNO
PR	34013	FELINO
PR	34014	FIDENZA
PR	34015	FONTANELLATO
PR	34016	FONTEVIVO
PR	34017	FORNOVO DI TARO
PR	34020	MEDESANO
PR	34021	MEZZANI
PR	34023	MONTECHIARUGOLO
PR	34025	NOCETO
PR	34027	PARMA
PR	34030	ROCCABIANCA
PR	34031	SALA BAGANZA
PR	34033	SAN SECONDO PARMENSE
PR	34036	SORAGNA

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 – 7455 - 7456

[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)

[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO		NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP	Classif.	3546	600	120	010			Fasc.	2018	13	

<b>PROVINCIA</b>	<b>CODICE ISTAT</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
PR	34037	SORBOLO
PR	34041	TORRILE
PR	34045	VARANO DE`MELEGARI
PR	34049	SISSA TRECASALI
PR	34050	POLESINE ZIBELLO
RE	35001	ALBINEA
RE	35002	BAGNOLO IN PIANO
RE	35003	BAISO
RE	35004	BIBBIANO
RE	35005	BORETTO
RE	35006	BRESCELLO
RE	35008	CADELBOSCO DI SOPRA
RE	35009	CAMPAGNOLA EMILIA
RE	35010	CAMPEGINE
RE	35012	CASALGRANDE
RE	35014	CASTELLARANO
RE	35015	CASTELNOVO DI SOTTO
RE	35017	CAVRIAGO
RE	35020	CORREGGIO
RE	35021	FABBRICO
RE	35022	GATTATICO
RE	35023	GUALTIERI
RE	35024	GUASTALLA
RE	35026	LUZZARA
RE	35027	MONTECCHIO EMILIA
RE	35028	NOVELLARA
RE	35029	POVIGLIO
RE	35030	QUATTRO CASTELLA
RE	35032	REGGIOLO
RE	35033	REGGIO NELL`EMILIA
RE	35034	RIO SALICETO
RE	35035	ROLO
RE	35036	RUBIERA
RE	35037	SAN MARTINO IN RIO
RE	35039	SANT`ILARIO D`ENZA
RE	35040	SCANDIANO
RE	35043	VEZZANO SUL CROSTOLO
RE	35044	VIANO
MO	36001	BASTIGLIA
MO	36002	BOMPORTO

<b>PROVINCIA</b>	<b>CODICE ISTAT</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
MO	36003	CAMPOGALLIANO
MO	36004	CAMPOSANTO
MO	36005	CARPI
MO	36006	CASTELFRANCO EMILIA
MO	36007	CASTELNUOVO RANGONE
MO	36009	CAVEZZO
MO	36010	CONCORDIA SULLA SECCHIA
MO	36012	FINALE EMILIA
MO	36013	FIORANO MODENESE
MO	36015	FORMIGINE
MO	36021	MEDOLLA
MO	36022	MIRANDOLA
MO	36023	MODENA
MO	36027	NONANTOLA
MO	36028	NOVI DI MODENA
MO	36034	RAVARINO
MO	36036	SAN CESARIO SUL PANARO
MO	36037	SAN FELICE SUL PANARO
MO	36038	SAN POSSIDONIO
MO	36039	SAN PROSPERO
MO	36040	SASSUOLO
MO	36044	SOLIERA
MO	36045	SPILAMBERTO
BO	37001	ANZOLA DELL'EMILIA
BO	37002	ARGELATO
BO	37003	BARICELLA
BO	37005	BENTIVOGLIO
BO	37006	BOLOGNA
BO	37007	BORGTOSSIGNANO
BO	37008	BUDRIO
BO	37009	CALDERARA DI RENO
BO	37010	CAMUGNANO
BO	37011	CASALECCHIO DI RENO
BO	37012	CASALFIUMANESE
BO	37013	CASTEL D'AIANO
BO	37014	CASTEL DEL RIO
BO	37015	CASTEL DI CASIO
BO	37016	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
BO	37017	CASTELLO D'ARGILE
BO	37019	CASTEL MAGGIORE

<b>PROVINCIA</b>	<b>CODICE ISTAT</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
BO	37020	CASTEL SAN PIETRO TERME
BO	37021	CASTENASO
BO	37022	CASTIGLIONE DEI PEPOLI
BO	37024	CREVALCORE
BO	37025	DOZZA
BO	37026	FONTANELICE
BO	37027	GAGGIO MONTANO
BO	37028	GALLIERA
BO	37030	GRANAROLO DELL'EMILIA
BO	37031	GRIZZANA MORANDI
BO	37032	IMOLA
BO	37033	LIZZANO IN BELVEDERE
BO	37034	LOIANO
BO	37035	MALALBERGO
BO	37036	MARZABOTTO
BO	37037	MEDICINA
BO	37038	MINERBIO
BO	37039	MOLINELLA
BO	37040	MONGHIDORO
BO	37041	MONTERENZIO
BO	37042	MONTE SAN PIETRO
BO	37044	MONZUNO
BO	37045	MORDANO
BO	37046	OZZANO DELL'EMILIA
BO	37047	PIANORO
BO	37048	PIEVE DI CENTO
BO	37050	SALA BOLOGNESE
BO	37051	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
BO	37052	SAN GIORGIO DI PIANO
BO	37053	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BO	37054	SAN LAZZARO DI SAVENA
BO	37055	SAN PIETRO IN CASALE
BO	37056	SANT'AGATA BOLOGNESE
BO	37057	SASSO MARCONI
BO	37059	VERGATO
BO	37060	ZOLA PREDOSA
BO	37061	VALSAMOGGIA
BO	37062	ALTO RENO TERME
FE	38001	ARGENTA
FE	38002	BERRA

<b>PROVINCIA</b>	<b>CODICE ISTAT</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
FE	38003	BONDENO
FE	38004	CENTO
FE	38005	CODIGORO
FE	38006	COMACCHIO
FE	38007	COPPARO
FE	38008	FERRARA
FE	38009	FORMIGNANA
FE	38010	JOLANDA DI SAVOIA
FE	38011	LAGOSANTO
FE	38012	MASI TORELLO
FE	38014	MESOLA
FE	38016	MIRABELLO
FE	38017	OSTELLATO
FE	38018	POGGIO RENATICO
FE	38019	PORTOMAGGIORE
FE	38020	RO
FE	38021	SANT`AGOSTINO
FE	38022	VIGARANO MAINARDA
FE	38023	VOGHIERA
FE	38024	TRESIGALLO
FE	38025	GORO
FE	38027	FISCAGLIA
RA	39001	ALFONSINE
RA	39002	BAGNACAVALLO
RA	39003	BAGNARA DI ROMAGNA
RA	39004	BRISIGHELLA
RA	39005	CASOLA VALSENI
RA	39006	CASTEL BOLOGNESE
RA	39007	CERVIA
RA	39008	CONSELICE
RA	39009	COTIGNOLA
RA	39010	FAENZA
RA	39011	FUSIGNANO
RA	39012	LUGO
RA	39013	MASSA LOMBARDA
RA	39014	RAVENNA
RA	39015	RIOLO TERME
RA	39016	RUSSI
RA	39017	SANT`AGATA SUL SANTERNO
RA	39018	SOLAROLO

<b>PROVINCIA</b>	<b>CODICE ISTAT</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
FC	40001	BAGNO DI ROMAGNA
FC	40003	BERTINORO
FC	40004	BORGHI
FC	40005	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
FC	40007	CESENA
FC	40008	CESENATICO
FC	40009	CIVITELLA DI ROMAGNA
FC	40011	DOVADOLA
FC	40012	FORLI`
FC	40013	FORLIMPOPOLI
FC	40014	GALEATA
FC	40015	GAMBETTOLA
FC	40016	GATTEO
FC	40018	LONGIANO
FC	40019	MELDOLA
FC	40020	MERCATO SARACENO
FC	40022	MODIGLIANA
FC	40028	MONTIANO
FC	40031	PORTICO E SAN BENEDETTO
FC	40032	PREDAPPIO
FC	40033	PREMILCUORE
FC	40036	ROCCA SAN CASCIANO
FC	40037	RONCOFREDDO
FC	40041	SAN MAURO PASCOLI
FC	40043	SANTA SOFIA
FC	40044	SARSINA
FC	40045	SAVIGNANO SUL RUBICONE
FC	40046	SOGLIANO AL RUBICONE
FC	40049	TREDOZIO
FC	40050	VERGHERETO